

ATTO N. 449/BIS

## Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore di maggioranza Consigliere Paolo Baiardini*

*Relatore di minoranza Consigliere Fiammetta Modena*

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Regolamento Interno

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**


recante il seguente titolo: **“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23.2.2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico – amministrative in materia di sanità pubblica) e ulteriore modificazione della legge regionale 19.2.1997, n. 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche)”**.

*così sostituito:*

**“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23.2.2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico – amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Istituzione dell’Agenzia per la promozione e l’educazione alla salute, la documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES), così come modificata dall’art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4”**.

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 2 maggio 2007*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 3 maggio 2007*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 2 maggio u.s. ha esaminato l'atto n. 449 ed ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo che si propone e avente il seguente titolo: *“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23.2.2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico – amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Istituzione dell’Agenzia per la promozione e l’educazione alla salute, la documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES) così come modificata dall’art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4”*. La Commissione nel trasmettere la suddetta proposta di legge comunica altresì che riferirà oralmente al Consiglio, per la maggioranza il Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza il Consigliere Fiammetta Modena.

Si richiede altresì l’iscrizione dell’atto medesimo all’o.d.g. dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 2 del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 703 del 3.5.2006, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 26.6.2006 e assegnato alla competenza della I Commissione Consiliare permanente in data 17.7.2006, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23.2.2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico – amministrative in materia di sanità pubblica) e ulteriore modificazione della legge regionale 19.2.1997, n. 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche)" (ATTO N. 449);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 449/BIS);

ATTESO che il titolo del disegno di legge è così modificato:

*"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23.2.2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico – amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES), così come modificata dall'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4";*


VISTA la legge regionale 9 agosto 1995, n. 33;

VISTA la legge regionale, 10 febbraio 2006, n. 4;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17;

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;



con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23.2.2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico – amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES) così come modificata dall'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4, composta di n. 11 articoli nel testo che segue:



**TESTO APPROVATO DALLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE**

**TITOLO I  
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI  
DELLA L.R. 17/2005**

**Art. 1.  
(Sostituzione del titolo  
della l.r. 17/2005)**


1. Il titolo della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: *“Istituzione della Agenzia per la integrazione della gestione delle aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità. Soppressione della Agenzia SEDES, di cui alla legge regionale del 9 agosto 1995, n. 33”*.

**Art. 2.  
(Modificazione dell'art. 2)**

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 17/2005, le parole *“degli enti associati”* sono sostituite dalle parole *“delle aziende sanitarie”*.

**Art. 3.  
(Sostituzione dell'art. 3)**

1. La rubrica e il testo dell'articolo 3 della l.r. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:



*"Art. 3.*


*(Istituzione della Agenzia Umbria Sanità)*

*1. La Regione istituisce l'Agenzia Umbria Sanità per la gestione delle funzioni di cui al successivo comma 3 per conto delle aziende sanitarie regionali e della Direzione regionale Sanità e Servizi sociali al fine della loro integrazione.*

*2. L'Agenzia Umbria Sanità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa, e finanziaria.*

*3. L'Agenzia Umbria Sanità è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale e svolge le seguenti funzioni ed esercita le connesse competenze finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:*

- a) procedure di acquisizione di beni e di servizi e ottimizzazione logistica;*
- b) gestione di programmi concernenti gli investimenti, il patrimonio e le tecnologie sanitarie;*
- c) sviluppo e gestione del sistema informativo e delle tecnologie informatiche, nonché dei relativi servizi di supporto;*
- d) attività concernente la misurazione dei costi;*
- e) attività di omogeneizzazione dei sistemi di gestione contabile e del controllo interno delle aziende sanitarie regionali e redazione del bilancio consolidato;*
- f) promozione di modelli organizzativi, sistemi contabili e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, all'economicità e all'efficacia.*
- g) svolge tutte le funzioni di supporto e consulenza, informazione e promozione culturale nell'ambito della prevenzione, promozione della salute, educazione sanitaria mediante le seguenti attività:*



- 1) *raccolta e conservazione di materiali di informazione sanitaria;*
- 2) *documentazione;*
- 3) *osservazione e monitoraggio;*
- 4) *rilevazioni, studi e ricerche;*
- 5) *produzione editoriale.*

*4. Per le funzioni di cui al punto a), l'Agenzia Umbria Sanità svolge, ai sensi e per gli effetti della legislazione comunitaria e nazionale, le funzioni di centrale di committenza.*

*5. Il Consiglio regionale può conferire ulteriori funzioni all'Agenzia Umbria Sanità.*

*6. L'Agenzia Umbria Sanità esercita le connesse funzioni e competenze necessarie per l'esercizio dei compiti stessi e a tali fini può stipulare accordi con enti pubblici.*



*7. L'Agenzia può partecipare a società di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 s.m.i., previa deliberazione della Giunta regionale”.*

**Art. 4.**  
**(Sostituzione dell'art. 4)**

1. La rubrica e il testo dell'articolo 4 della l.r. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:

*“Art. 4.*  
*(Funzioni della Giunta regionale)*

*1. La Giunta regionale in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 3 esercita i compiti di programmazione, coordinamento e controllo e delinea gli indirizzi strategici a cui l'Agenzia Umbria Sanità deve conformarsi con particolare riferimento ai settori di intervento e alle attività da svolgere,*



*nonché ai progetti da realizzare, stabilendo tempi e modalità di gestione.*

*2. La Giunta regionale determina annualmente gli obiettivi sulla base dei quali l'Agenzia Umbria Sanità definisce il proprio piano di attività."*

**Art. 5.**  
**(Sostituzione dell'art. 5)**

1. La rubrica e il testo dell'articolo 5 della l.r. 17/2005, sono sostituiti dai seguenti:

*"Art. 5.*  
*(Organi della Agenzia Umbria Sanità)*

- 1. Sono organi dell'Agenzia Umbria Sanità:*
- a) il Direttore;*
  - b) il Comitato di Direzione;*
  - c) il Collegio dei revisori dei conti."*


**Art. 6.**  
**(Sostituzione dell'art. 7)**

1. La rubrica e il testo dell'articolo 7 della l.r. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:

*"Art. 7.*  
*(Direttore)*

*1. L'incarico di Direttore dell'Agenzia Umbria Sanità è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della stessa. L'atto di Giunta determina gli elementi essenziali dell'incarico. Il rapporto di servizio del Direttore è regolato da contratto di diritto privato.*

*2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetto in possesso del diploma di laurea magistrale o del*




*vecchio ordinamento e dotato di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, nonché di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione tecnico-gestionale.*

*3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito per una durata da tre a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, il rapporto con il Direttore è prorogato fino alla data di nomina del successore ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.*

*4. Il rapporto di servizio del direttore ha natura esclusiva è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.*

*5. Il trattamento economico da corrispondere al Direttore è determinato dalla Giunta regionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8.*

*6. Il Direttore ha la rappresentanza legale della Agenzia Umbria Sanità ed esercita funzioni di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi, in riferimento all'attività amministrativa e gestionale e alla rispondenza della stessa agli obiettivi della programmazione regionale socio-sanitaria di cui all'articolo 4.*



7. Il Direttore predisporre gli atti necessari al conseguimento degli scopi della Agenzia Umbria Sanità e provvede in particolare:

- a) alla predisposizione del piano di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale;
- b) alla predisposizione degli atti di bilancio;
- c) alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento, attività contrattuale e contabilità;
- d) alla determinazione della dotazione organica;
- e) alla gestione del personale e del patrimonio;
- f) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte dall'Agenzia Umbria Sanità.

8. Gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), f), sono sottoposti all'approvazione e al controllo della Giunta regionale che lo esercita con le stesse modalità previste per il controllo delle Aziende sanitarie regionali.

9. Per consentire l'avvio della Agenzia Umbria Sanità l'incarico di Direttore può essere attribuito ad un dirigente della regione o ad uno dei direttori generali in carica presso le Aziende sanitarie regionali.".

#### **Art. 7.**


#### **(Integrazione della l.r. 17/2005)**

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 17/2005 sono aggiunti i seguenti:

*"Art. 7 bis.  
(Comitato di Direzione)*

1. Il Comitato di Direzione, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per lo stesso periodo del Direttore.

2. Il Comitato di Direzione è composto da:



- a) i Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;
- b) il Direttore regionale della Direzione Sanità e Servizi sociali.

3. La partecipazione al Comitato di Direzione avviene a titolo gratuito. Il Comitato di Direzione, per il suo funzionamento e organizzazione, si dota di un apposito regolamento.


4. Al Comitato di Direzione sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) adotta il piano di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale;
  - b) adotta gli atti di bilancio;
  - c) adotta il regolamento interno di organizzazione e funzionamento, attività contrattuale e contabilità."

Art. 7 ter.

(Collegio revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno con funzioni di presidente, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due componenti e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria della Agenzia Umbria Sanità e trasmette alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività svolta dalla Agenzia stessa.



3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per lo stesso periodo del Direttore e i suoi membri possono essere riconfermati.

4. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti spetta il compenso fissato dalla Giunta regionale.

Art. 7 quater.

(Organizzazione dell'Agenzia Umbria Sanità)



1. L'Agenzia Umbria Sanità, per la fase di avvio, si avvale esclusivamente di personale in mobilità volontaria proveniente da enti e aziende del servizio sanitario regionale, dalla Regione, da altri enti pubblici, da agenzie regionali o da altri organismi che operano nel settore sanitario, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia.

2. L'Agenzia Umbria Sanità, ha una propria dotazione organica. Al personale dell'Agenzia inquadrato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Sanità.

3. Per particolari professionalità non presenti nell'organico dell'Agenzia e non reperibili attraverso le procedure di mobilità di cui al comma 1, qualora sussistano esigenze temporanee, sono attivati rapporti di lavoro a tempo determinato, previo confronto con le organizzazioni sindacali sui criteri generali.

4. L'Agenzia Umbria Sanità, applica la normativa prevista per le Aziende sanitarie anche in materia di gestione del patrimonio, dell'ordinamento contabile e dell'attività contrattuale.

5. Entro tre anni dalla data di istituzione della Agenzia Umbria Sanità, la Giunta regionale provvede al riordino dei servizi delle Aziende sanitarie interessati dall'attività dell'Agenzia.



*Art. 7 quinquies.  
(Attività di monitoraggio)*

*1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente a scadenze biennali, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti.*

*Art. 7 sexies.  
(Finanziamento)*

*1. L'attività della Agenzia Umbria Sanità viene finanziata con le seguenti fonti:*

- a) finanziamenti assegnati dalla Regione per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 3, comma 3;*
- b) proventi per prestazioni e servizi resi;*
- c) donazione e lasciti accettati con deliberazione della Giunta regionale.*


*Art. 7 septies.  
(Gestione economica)*

*1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economico-patrimoniale e dimostrati nel rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.*

*2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel bilancio annuale di previsione."*

*Art. 7 octies.  
(Disposizione finanziaria)*

*1. La Regione fa fronte al finanziamento delle funzioni assegnate all'Agenzia Umbria Sanità, con le*



*risorse destinate al servizio sanitario regionale, previste nella unità previsionale di base 12.1.005 denominata "Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria" cap 2264/5010."*

*2. Il bilancio di esercizio della Agenzia è parte del bilancio consolidato regionale delle aziende sanitarie."*

**Art. 8.**  
**(Abrogazioni)**


1. Gli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della l.r. 17/2005 sono abrogati.

**Art. 9.**  
**(Norma transitoria)**

1. Tutte le attività conferite alla società Consortile costituita per realizzare le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 e i rapporti giuridici instaurati dalla stessa sono trasferiti, alla Agenzia Umbria Sanità con effetto dalla data di nomina del Direttore dell'Agenzia stessa.

2. Con effetto dalla data di nomina del direttore dell'Agenzia, l'Assemblea dei soci della Società Consortile, dà mandato all'Amministratore Unico di trasmettere i procedimenti amministrativi compresi nel piano di impresa non avviati oppure non conclusi, alla Agenzia Umbria Sanità, al fine della relativa prosecuzione e conclusione.

3. L'Assemblea dei soci della Società Consortile provvede allo scioglimento della predetta società entro sessanta giorni dalla avvenuta nomina del direttore.



TITOLO II  
SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA PER LA  
PROMOZIONE E L'EDUCAZIONE ALLA  
SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE,  
L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE  
CULTURALE IN AMBITO SOCIO  
SANITARIO, DENOMINATA SEDES

**Art. 10.**

**(Soppressione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES)**

1. L'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES istituita ai sensi della legge regionale del 9 agosto 1995, n. 33 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'Agenzia Umbria Sanità.
2. L'Agenzia Umbria Sanità, dalla data di nomina del Direttore, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa Agenzia SEDES compresi quelli inerenti i rapporti di lavoro in essere.
3. L'Agenzia Umbria Sanità prevede nella propria organizzazione uno specifico coordinamento per l'espletamento delle funzioni della soppressa Agenzia SEDES.

**Art. 11.**

**(Abrogazioni)**

1. La legge regionale 9 agosto 1995, n. 33, come modificata dall'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4 è abrogata.